



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S' AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELLA AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

Allegato A al Decreto n. 2546/50
Del 27/10/2015

L.R. 14 novembre 2000 n.21 e ss.mm.ii. art.16 - DGR n. 4/23 del 5.02.2014 e DGR n. 8/11 del 27.02.2014 – “Disciplina adeguamento degli aiuti a favore dell’Associazioni degli Allevatori ai sensi del Reg. (UE) n. 702/2014”. Testo integrato.

La deliberazione n. 8/11 del 27/02/2014 che dà mandato all'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale di adottare tutti gli atti necessari per dare attuazione all'intervento di cui alla deliberazione n 4/23 del 5 febbraio 2014, impegnandosi a modificare l'aiuto a favore delle Associazioni degli Allevatori, per adattarlo o renderlo compatibile alle eventuali modifiche alla normativa comunitaria.

A seguito dell'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (GU L 193 del 1.7.2014), si rende necessario provvedere alla predisposizione della disciplina di adeguamento degli aiuti in oggetto.

La Legge regionale 30 dicembre 2013, n. 40 “Norme urgenti in materia di agricoltura, di previdenza integrativa del comparto regionale e disposizioni varie” prevede, all'art 2 la concessione di aiuti per azioni di assistenza tecnica in zootecnia così come previsto dall'art 16 della Legge “regionale 14 novembre 2000, n. 21 “Adeguamento delle provvidenze regionali a favore dell'agricoltura agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e interventi a favore delle infrastrutture rurali e della silvicoltura” sino al 31 dicembre 2015.

L'articolo 16, novellato dalla L.R. n. 40/2013, prevede aiuti alle associazioni degli allevatori e così recita:

“L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere aiuti a sostegno dei settore zootecnico per le attività e nelle misure di seguito elencate:

- a) contributi a favore delle Associazioni provinciali allevatori, aderenti alla Associazione italiana allevatori, nella misura del 100 per cento delle spese da queste sostenute per garantire la regolare tenuta dei libri genealogici delle varie specie animali e nella misura del 70 per cento per il regolare svolgimento dei controlli funzionali;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S' AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELLA AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

Allegato A al Decreto N.
2546/50 del 27/10/2015

- b) contributi a favore dell'Associazione regionale allevatori della Sardegna nella misura del 90 per cento delle spese da questa sostenute per il coordinamento della attività delle Associazioni provinciali allevatori di cui alla lettera a);
- c) contributi a favore delle Associazioni provinciali allevatori e della Associazione regionale allevatori della Sardegna nella misura del 90 per cento delle spese sostenute per l'attuazione di programmi di attività connesse alla selezione e al miglioramento del bestiame e alla valorizzazione del patrimonio zootecnico e delle produzioni animali;
- d) contributi a favore dell'Associazione regionale allevatori della Sardegna fino al 100 per cento delle spese sostenute per la realizzazione di servizi di assistenza tecnica in zootecnia, prestati a favore di tutti gli allevatori della Sardegna”.

Inoltre l'articolo 2 della predetta legge regionale n. 40 del 2013 dispone che all'erogazione degli aiuti provvede l'Agenzia LAORE Sardegna sulla base delle risorse previste nel proprio bilancio e che gli aiuti sono sottoposti all'approvazione della Commissione europea, secondo quanto disposto dagli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Tali aiuti rientranti in origine nelle previsioni del Reg. (CE) 1857/2006, artt. 15 e 16, esistenti alla data di entrata in vigore e disciplinati ai fini della loro attuazione con la DGR. n. 4/23 del 27/02/2014 integrata successivamente con la DGR n. 8/11 del 27/02/2014 devono essere adeguati alla nuova normativa comunitaria di riferimento in particolare agli artt. 21, 22, 24 e 27 del Regolamento (UE) n. 702/2014, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (GU L 193 del 1.7.2014, pagg. 1–75).

Tutto ciò premesso :

-gli aiuti di cui alle lettere b) e d) dell'articolo 16 della L.R. 21/2000 sono concessi a copertura dei costi ammissibili per la realizzazione di servizi di trasferimento di conoscenze e azioni di



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S' AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELLA AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

Allegato A al Decreto N.
2546/50 del 27/10/2015

informazione (d'ora in avanti, formazione) nonché servizi di consulenza in zootecnia, prestati dall'Associazione Regionale Allevatori della Sardegna (ARAS) a favore di tutti gli allevatori della Sardegna.

- per quanto concerne le attività di formazione, gli aiuti coprono il 100 per cento dei costi ammissibili, come definiti nell'articolo 21 del Regolamento n 702/2014. Sono erogati in natura sotto forma di servizi agevolati, in quanto erogati ai fruitori dei servizi di formazione, e non comportano pagamenti diretti in denaro ai produttori. Gli aiuti sono accessibili a tutte le imprese ammissibili della zona interessata.

- per quanto concerne i servizi di consulenza, gli aiuti sono limitati a 1.500 euro per consulenza, così come definita ai sensi dell'art. 2 (45) del Reg. (UE) n. 702/2014.

I servizi di consulenza, per i quali l'intensità di aiuto sarà del 100% sul massimale di 1.500 euro per consulenza, sono individuati in relazione con le priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale e vertono in particolare sugli obblighi derivanti dai criteri di gestione obbligatori o dalle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013, con riferimento ai settori salute animale e benessere degli animali.

Può rientrare anche la consulenza relativa a particolari aspetti sanitari delle pratiche zootecniche, secondo specifici programmi prioritari individuati dalla regione Sardegna. L'appartenenza all'Associazione Regionale Allevatori non costituisce una condizione per avere accesso ai servizi di formazione e consulenza. Gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi dell'associazione devono essere limitati ai costi del servizio prestato.

- gli aiuti di cui ai lettera a) dell'articolo 16 della L.R. n. 21/2000 sono concessi a copertura dei costi ammissibili, sostenuti dalle Associazioni provinciali allevatori e della Associazione regionale allevatori della Sardegna, con intensità fino al 100 per cento dei costi amministrativi connessi con l'adozione e la tenuta dei libri genealogici e fino al 70 per cento dei costi sostenuti per test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame, i cosiddetti "controlli funzionali", eccettuati i controlli effettuati dal proprietario del bestiame e i controlli di routine sulla qualità del latte. Anche in questo caso gli aiuti non comportano pagamenti diretti in denaro ai



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S' AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELLA AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

Allegato A al Decreto N.
2546/50 del 27/10/2015

produttori e sono erogati sotto forma di servizi agevolati a tutti gli allevatori della Sardegna, iscritti ai Libri genealogici e ai Registri anagrafici delle razze.-

Gli aiuti di cui alla lettera c) dell'articolo 16 della L.R. n. 21/2000, in particolare relativi alla valorizzazione del patrimonio zootecnico e delle produzioni animali riguardano la partecipazione a mostre zootecniche, concorsi, esposizioni e fiere.

Sono ammissibili all'aiuto ai sensi dell'art. 24 comma 4, le seguenti spese:

organizzazione e partecipazione a fiere, concorsi, esposizioni e mostre, in particolare :

spese di iscrizione, spese di viaggio e trasporto animali, spese per pubblicazioni e siti web che annunciano la mostra, affitto di locali e stand espositivi e relativi costi di smontaggio e montaggio, premi simbolici fino ad un valore di 1000 euro per premio e vincitore (versato al prestatore delle azioni di promozione solo se è stato effettivamente consegnato e su presentazione della prova della consegna).

L'imposta sul valore aggiunto non è un costo ammissibile, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA (art. 7 comma 2 reg. 702)

Tutti gli aiuti sono rivolti alle PMI agricole, così come definite dall'allegato I del Regolamento (UE) n. 702/2014.

Dagli aiuti saranno escluse le aziende in difficoltà, così come definite all'art. 2 (14) del Regolamento (UE) n. 702/2014, nonché le aziende destinatarie di un ordine di recupero pendente per aiuti illegittimi ed incompatibili.

L'appartenenza alle associazioni di cui sopra non costituisce condizione per avere accesso ai servizi.. Gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi dell'Associazione sono limitati ai costi del servizio prestato.

Al fine di garantire che gli aiuti di cui sopra abbiano un effetto incentivante così come previsto dall'articolo 6 del Reg UE 702/2014 il beneficiario prima dell'avvio dei lavori dovrà presentare domanda scritta di aiuto contenente almeno le informazioni di cui alle lettere a), b),c) e d) del comma 2 del richiamato regolamento di esenzione.

Gli aiuti in parola, così articolati, rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S' AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELLA AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

Allegato A al Decreto N.
2546/50 del 27/10/2015

702/2014, in quanto risulta coerente con la categoria di aiuti contemplati dagli articoli 21, 22, 24 e 27 e ne soddisfa le condizioni di attuazione, non sono soggetti a notifica e potranno entrare in vigore nel rispetto dei termini e delle condizioni enunciate dall'articolo 9 del medesimo Regolamento.

Sulla base di tale articolo la trasmissione alla Commissione europea di una sintesi delle informazioni relative al regime di aiuto avverrà secondo un apposito formulario in formato elettronico, tramite il sistema di notifica elettronica della Commissione, almeno dieci giorni lavorativi prima dell'entrata in vigore del regime stesso. Il regime entrerà in vigore solo dopo il ricevimento della ricevuta contrassegnata dal numero di identificazione dell'aiuto, inviata da parte della Commissione europea, secondo quanto stabilito dall'art. 9 par. 1 del Reg. (UE) n. 702/2014. La Regione si impegna inoltre a rispettare le tutte le disposizioni in tema di pubblicazione presenti all'art. 9 Reg. (UE) n. 702/2014.

La dotazione finanziaria massima destinata alla realizzazione dell'intervento per il 2015 è pari euro 15.900.000, come previsto dalla Legge Regionale 9 marzo 2015, n. 6 "Bilancio di previsione per l'anno 2015 e bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017".

L'ASSESSORE

Elisabetta Falchi